



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. FALLIMENTARE

VERBALE D'UDIENZA DEL 03/03/2022

procedimento di ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 15 / 2020

Sono comparsi di fronte al Giudice, Dr. Giuseppe Bianchi,

PER PARTE RICORRENTE è presente l'Avv.to Ventolini che chiede di considerare efficace il voto già espresso e di rinviare esclusivamente per le eventuali osservazioni atteso che la Preca Brummel ha già votato a seguito dell'ultima notifica sebbene nel contesto di una relazione che quanto agli altri creditori considerava la Agenzia delle Entrate riscossione e non i singoli enti.

E' altresì presente il dott. l'avv. Crescentini che svolge le funzioni di O.C.C. e che si riporta alla relazione depositata il 18.2.2022 nella quale sono stati individuati i creditori aventi diritto al voto, le relative pec e nella quale ad ogni buon conto è stato rinnovato in senso positivo il giudizio di fattibilità;

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Infurnari Tiziana;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi - dall'Avv. Crescentini;

rilevato che le precedenti operazioni di voto si sono svolte in ragione di una errata individuazione dei creditori aventi diritto al voto e che, pertanto, le operazioni di voto vanno ripetute;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;



- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 5 maggio 2022 ore 12.00;

onera il debitore costituito nelle procedure esecutive pendenti nei suoi confronti di depositare il presente provvedimento, entro 7 giorni dalla comunicazione del medesimo, nel fascicolo della procedura esecutiva, successivamente producendo in atti la prova del relativo adempimento;

dispone, una volta verificato l'adempimento di cui al punto precedente, la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 almeno 40 giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

evidenzia che all'Agenzia delle Entrate Riscossione va riconosciuta la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente agli enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico

- la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori unitamente all'elenco degli indirizzi dei creditori presso i quali sono state effettuate le comunicazioni;

- una relazione in ordine alle manifestazioni di voto da questi pervenute, riferendo circa il raggiungimento o meno della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. cit.;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;



ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 3.3.2022

Il Giudice
Riccardo Rosetti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 e ss. LEGGE 03/2012

Debitore: Sig. ra INFURNARI Viviana

Gestore della Crisi: Avv. Crescentini Guerrina

Giudice delegato: Dott. BIANCHI Giuseppe



Per la proponente: sig.ra **INFURNARI Viviana**, nata a Roma in data 20/07/1984, cod. fis.: NFRVVN84L60H501B, e residente in Tarquinia (Vt) alla Via Vasco De Gama n.5, rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 18.5.2020, nominava quale Gestore della Crisi l'Avv. Crescentini Guerrina, con studio in Civitavecchia (RM) alla via Traiana n. 73, la quale accettava l'incarico. (all.1).

1. CRITERIO OGGETTIVO: CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle attuali disponibilità finanziarie, detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze:

- la sig.ra Infurnari Viviana era titolare dell'omonima ditta individuale (all. 2 - CCIAA Ditta individuale, 2a - Dic. IVA ditta INFURNARI 2018 2017 e 2b - IRAP ditta INFURNARI 2018-2017-2016), costituita il 15/04/2013 ed esercente l'attività di vendita di capi di abbigliamento per bambini, in forza di contratto di franchising sottoscritto con la società Preca Brummel Spa., società con sede in Carnago (VA), con relativa fideiussione a garanzia assunta e concessa dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Srl, filiale di Tarquinia.

Dopo una fase iniziale positiva, la ditta ha fortemente risentito della crisi di mercato che ha colpito il nostro paese. Dal fallimento dei marchi "medi", quelli cioè che un gran numero di persone può permettersi, a quelli del lusso, che ha pesantemente inciso sulla propensione delle famiglie alla spesa, anche nel



settore dei capi di abbigliamento per bambini, spingendo ad una tendenza sempre maggiore al risparmio ed al riciclo, o agli acquisti effettuati presso outlet o grossi centri, nonché rivolgendosi al mercato proveniente dai paesi asiatici (Cina), con prezzi irrisori a discapito della qualità e sicurezza.

Lampante riflesso di detta crisi, a titolo di esempio, è quanto affermato negli anni dal 2013 al 2019 dall' Osservatorio Non Food di GS1 Italy che ha l'obiettivo di analizzare e monitorare il ruolo della distribuzione moderna nei principali comparti merceologici che costituiscono il settore non alimentare e nelle diverse componenti specializzate e non specializzate. Tra i comparti non alimentari considerati dall' Osservatorio Non Food ci sono Abbigliamento e calzature da cui risulta perdurante a tutt'oggi il trend negativo (<http://osservatori.gs1it.org/>).

Detta situazione ha gravemente inciso sugli introiti della Ditta della sig.ra Infurnari, gravata comunque dagli oneri derivanti dal rapporto di franchising e degli ulteriori costi di gestione del negozio, situazione che non gli ha più consentito di fare fronte alle obbligazioni assunte nel tempo.

Di ciò è conseguenza la chiusura dell'attività commerciale nel 2017.

Ad ulteriore aggravio della situazione la sig.ra Infurnari non ha avuto occasioni lavorative che *medio tempore* garantissero sufficiente stabilità economica che le consentissero un ritorno alla normalità ed a tutt'oggi risulta inoccupata.

2. CRITERIO SOGGETTIVO:

L'art. 7 c.2 della Legge 03/2012, esclude l'accesso alle procedure sul sovraindebitamento ai debitori che siano assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla norma di riferimento. Invero la ditta individuale della sig.ra Infurnari è stata liquidata e risulta cancellata fin dalla data del 21/10/2017, fatto che di per sé esclude la fallibilità della stessa stante il disposto dell'art. 10 della Legge fallimentare il cui termine costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento (Cass. 28 marzo 1969, n. 998).

Pertanto, sotto il profilo oggettivo, non vi è alcun elemento ostativo alla possibilità di formulare la presente proposta ai sensi della legge 3/2012.

3. STATO PASSIVO: ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione in suo possesso, nonché dagli estratti acquisiti presso il CRIF (all. 3); Centrale Rischi Banca Di Italia (all. 4); estratto di ruolo Agenzia Entrate- Ricossione (all.5); estratto carichi pendenti Agenzia Entrate (all.6), documentazione che verrà sottoposta all'attenzione del



nominato Gestore per ogni suo vaglio sulla completezza ed attendibilità della stessa.

3.1 Elencazione dei debiti

Nella seguente **Tabella n.1** si elencano i debiti per i quali risponde la sig.ra Infurnari Viviana, quale obbligata in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 2: elenco dei debiti

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Importo debito
(A)	Preca BRUMMEL Spa	chirog.	Fatture impagate	€43.339,00
(B)	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegio legale	Varie cartelle	€23.385,73
(C)	Agenzia Entrate	Privilegio legale	Omesso versamento IVA 2016	€ 256,51
TOTALE				€ 66.981,24

Dettaglio dei debiti

In ordine ai debiti su indicati si specifica che:

- in ordine al debito di cui al punto (A) della tabella n.1, come da evincersi dalla lettera di diffida (all.7) con richiesta di conseguenziale pagamento della somma di €60.545,78, trattasi debiti assunti dalla sig.ra Infurnari in qualità di franchisee nei confronti della soc. Brummel quale franchisor. Tali somme sono da ritenersi ridotte in considerazione dell'importo garantito da fideiussione bancaria, a sua volta garantita da polizza assicurativa concessa a pegno a favore della banca, pari ad €20.000,00, dal padre della sig.ra Infurnari Viviana sig. Infurnari Valerio, fideiussione escussa dalla Brummel (all.8) in data 13/12/2018.

La società, in forza di decreto ingiuntivo n. 3851/2020, notificato in data 6/9 aprile 2020 (all.28), ha ingiunto il pagamento della residuale somma, pari ad euro 43.339,80;

- in ordine al debito di cui al punto (B) della tabella n.2, trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell'agente (già in all.5) nei confronti della sig.ra Infurnari, per un importo pari ad € 23.385,73.

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

cartella n.	Ente impositore	Data notifica	Importo	Privilegi
1) 12520160007446451000	Camera di Commercio	27.10.2016	145,02	nessuno



Detta cartella attiene al mancato pagamento di diritti annuali Camera di Commercio anno 2013;

cartella n.	Ente impositore	Data notifica	Importo	Privilegi
2) 12520180005468951000	Camera di Commercio	05.10.2019	308,18	nessuno

Detta cartella attiene al mancato versamento diritto annuale Camera di Commercio anno 2014;

cartella n.	Ente impositore	Data notifica	Importo	Privilegi
3) 12520190010229423000	Agenzia Entrate		10.030,13	2752 c.c.

Detta cartella attiene a mancato versamento Iva e sanzioni inerenti anno 2017;

cartella n.	Ente impositore	Data notifica	Importo	Privilegi
4) 12520130010886281000	Agenzia Delle Entrate		7.181,26	2752 c.c.

Trattasi di cartella inerente mancato versamento Iva e sanzioni anno 2016;

cartella n.	Ente impositore	Data notifica	Importo	Privilegi
5) 1252019001588867100	Multiente		5.731,14	nessuno

Trattasi di cartella nella quale soggetti impositori si evidenziano:

5.1) Prefettura di Viterbo, per la somma di euro 5.539,40, inerente mancato pagamento di sanzione per emissione assegni senza provvista anno 2017.

5.2) Camera di Commercio per la somma di euro 191,74, inerente mancato pagamento diritti annuali 2015;

- in ordine al debito di cui al punto (C) della Tabella 2, trattasi di somma dovuta all'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento automatico inerente dichiarazione redditi anno 2018, giusto avviso n. 0109374018051, comunicato dall'Ente in data 06.02.2020 (all.9).

E' opportuno specificare che, dal raffronto dell'estratto della Banca di Italia e Crif allegati, risultavano ulteriori due posizioni di debito nei confronti della Banca Tirrenica S.p.a., come poi fusa nel 2017 alla UBI Banca S.p.a., ed inerenti finanziamenti (*crediti per cassa*) concessi alla sig.ra Infurnari quando svolgeva la propria attività quale titolare di ditta individuale, come su specificato.

Dette posizioni, a seguito della chiusura dell'attività, sono state totalmente ripianate dalla sig.ra Infurnari Viviava, tanto potendosi evidenziare dagli stessi estratti nei quali l'ultima segnalazione risale al 2017.

Tanto a maggior chiarimento e per la più completa disclosure della posizione debitoria in esame.

4. STATO ATTIVO: CREDITI-REDDITO-BENI IMMOBILI E MOBILI

Si dà atto che risultano, in favore della Istante, le seguenti posizioni di credito:



4.1. Crediti-Tabella 2

DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
Nr.	Conto corrente / reddito e/o pensione	Importo
(D)	c/c postale	
(E)	c/c 091 92194-6 Nuova Banca Etruria	€ 0,0
(F)	c/c 091 92275-6 Nuova Banca Etruria	€0,00
		€0,00

Dettaglio Crediti

In ordine ai crediti di cui ai punti:

- (D) trattasi di conto-carta Postpay Evolution, acceso dalla sig.ra Infurnari al fine di consentire l'accredito periodico di benefit erogato dall'INPS in favore di famiglie con figli minori, pari ad euro 80,00 mensili.

Per detto conto risulta un saldo ad oggi pari ad euro 0,0 come da estratti conto che si allegano (all.10);

- (E) trattasi di conto corrente n. 091 92194-6 che la sig.ra Infurnari aveva acceso presso la Nuova Banca Etruria e del Lazio, rapporto di conto corrente chiuso successivamente alla data del 31/12/2016.

Per completezza si depositano gli estratti conto fino a tale data (all.11);

-(F), trattasi di conto corrente n. 091 92275-6, che la sig.ra Infurnari aveva acceso presso la Nuova Banca Etruria, conto intestato alla ditta individuale ai fini delle relative movimentazioni. Anche detto rapporto è stato chiuso successivamente alla data del 31/12/2016.

Sempre per completezza, si producono estratti conto fino a tale data (all.12)

4.2. Reddito-Tabella 3:

(G)	Reddito lordo	2018	€1.674,01
-----	---------------	------	-----------

Punto (G): trattasi del reddito lordo del solo anno 2018 percepito da rapporto di lavoro subordinato della durata di 2 mesi, come da dichiarazione redditi anno 2019 (periodo di imposta 2018) che si allega (all.13). Si producono anche le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio 2016-2018 (all.14), con la necessaria specificazione che dall'anno di imposta 2017 la sig.ra Infurnari ha cessato l'attività che svolgeva, in forma di ditta individuale, di vendita di capi di abbigliamento per bambini, come evidenziato, e non percepisce più il reddito ivi indicato.

4.3. Beni mobili e immobili-Tabella 4:

Si dà atto che risultano di proprietà della istante i seguenti beni:

BENI IMMOBILI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
NESSUNO				
BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	Stima

(H)	Motociclo Targa: DB47091	Honda SH 150 Immatric: 09/03/2007	100%	€500,00
BENI MOBILI		Dati		
Nr.	Oggetto	Proprieta		
NESSUNO				

Dettaglio dei beni

In ordine ai beni mobili e immobili dell'istante, si evidenzia che:

(H): come da visura al Pra (all.15), la sig.ra Infurnari risulta proprietaria di motociclo marca Honda SH 150, immatricolato nel 2007, ed il cui valore di stima è pari a circa € 500,00;

Come da visura catastale che si allega (all.16), la sig.ra Infurnari non risulta proprietaria di beni immobili.

La sig.ra Infurnari non è proprietaria di beni mobili il cui valore possa fornire una quale soddisfazione ai creditori.

5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all.17), risulta il seguente nucleo familiare:

- a) sig. ra Infurnari Viviana
 - a.1) sig. Clementucci Federico (marito)
 - a.2) Clementucci Matteo (figlio minore)
 - a.3) Clementucci Alessandro (figlio minore)

Tutti i soggetti sopra indicati sono residenti in via Vasco de Gama n. 5, Tarquinia (VT).

La ricorrente dichiara che le spese necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, come da dichiarazione sottoscritta (all.18) sono pari sono pari ca. €1.250,00 mese, pertanto euro 15.000,00 annue.

Dette Spese sono integralmente sostenute dal marito sig. Clementucci Federico, con il quale la sig.ra Infurnari viviana è coniugata in regime di separazione dei beni, in forza del reddito che lo stesso percepisce quale lavoratore dipendente, pari a circa euro 17.696,00 euro lordi l'anno, come da dichiarazione dei redditi 2019 (imposta 2018), che si allega (all.19).

6. ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi della Legge 3/12, si evidenzia che la sig.ra Infurnari non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio, come da visura ipotecaria in allegato (all.20).



Si evidenzia altresì che risultano elevati protesti per assegni insoluti, di cui la conseguenziale sanzione, come già indicata quale voce di debito indicata negli estratti di ruolo su specificati, come da visura protesti che si allega (all.21).

7. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di illustrare compiutamente le modalità di risoluzione della crisi da sovraindebitamento dell'istante, si riassume la posizione debitoria come segue.

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Importo debito
(A)	Preca BRUMMEL Spa	chirog.	Fatture impagate	€43.339,80
(B)	Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio legale	Varie cartelle	€23.385,73
(C)	Agenzia Entrate	Privilegio legale	Omesso versamento IVA 2016	€ 256,51
TOTALE				€ 66.981,24

A fronte della suddetta posizione di debito, la signora Infurnari propone quanto segue:

(A) Per il debito nei confronti del creditore Brummel Spa, di €40.545,78, propone il pagamento:

del 5%, pari ad € 2.166.99, in 60 rate di € 36.12 ciascuna;

(B) Per il debito nei confronti del creditore Agenzia delle Entrate riscossione, di € 23.385,73, si propone il pagamento:

del 5%, pari ad € 1.170.00, in 60 ratei di € 19.50 ciascuna;

(C) Per il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in forza di avviso per mancati versamenti per la somma di euro 256,51, si propone il pagamento:

del 5%, pari ad euro 12.83, in un'unica soluzione.

Pertanto, la sig.ra Infurnari si impegna a pagare la somma complessiva di euro **3.349,82**, tramite ratei complessivi di euro 55,62 mensili, pari ad euro 667,44 annui, nell'arco temporale di 5 anni.

Detti pagamenti verranno garantiti dal sig. Clementucci Federico, marito dell'istante, che sottoscrive a tal fine la presente proposta.

8. FATTIBILITA' ECONOMICA DELLA PROPOSTA

Al fine di evidenziare ai creditori la fattibilità economica della presente proposta di accordo, se ne sintetizzano gli elementi rilevanti nel seguente

PIANO DI ACCORDO

8.1: Riepilogo Stato Passivo:



Nr.	Creditore	Natura privilegio	e/o Motivazione posizione debitoria	Importo debito
(A)	Preca BRUMS Spa	chirog.	Fatture impagate	€43.339,80
(B)	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegio legale	Varie cartelle	€23.385,73
(C)	Agenzia Entrate	Privilegio legale	Omesso versamento IVA 2016	€ 256,51
TOTALE				€ 66.981,24

8.2: contenuto della proposta:

(A) Per il debito nei confronti del creditore Brummel Spa, di €43.339,80, propone il pagamento:

del 5%, pari ad € 2.166,99, in 60 rate di € 36,12 ciascuna;

(B) Per il debito nei confronti del creditore Agenzia delle Entrate riscossione, di € 23.385,73, si propone il pagamento:

del 5%, pari ad € 1.170,00, in 60 ratei di € 19,50 ciascuna;

(C) Per il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in forza di avviso per mancati versamenti per la somma di euro 256,51, si propone il pagamento:

del 5%, pari ad euro 12,83, in un'unica soluzione.

Pertanto, la sig.ra Infurnari propone di impegnarsi al pagamento di ratei complessivi di euro 55,62 mensili, pari ad euro 667,44 annui.

Detti pagamenti verranno garantiti dal sig. Clementucci Federico, marito dell'istante, che sottoscrive a tal fine la presente proposta.

8.3: determinazione dell'attivo disponibile a garanzia dei pagamenti formulati:

Al fine di determinare l'attivo disponibile si è considerato il reddito annuo del sig. Clementucci Federico, come da dichiarazione redditi anno 2019 (periodo imposta 2018), pari ad euro 17.696,00 annui, ovvero sia euro 1.474,67 mensili.

Detraendo da detta somma le indicate spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare e pari ad euro 1.250,00, ne consegue un reddito disponibile di euro 224,37 mensili.

Pertanto, raffrontando detta somma disponibile con l'impegno assunto dall'istante, ovvero sia il pagamento di ratei mensili per la complessiva somma di euro 55,62, è possibile evidenziare la fattibilità della proposta e come questa sia l'unica forma di soddisfazione proponibile, residuando in favore del nucleo familiare la sola somma di euro 168,75 mensili, appena idonea a garantire eventuali spese impreviste.

Riassuntivamente, sulla fattibilità economica:



PROPOSTA ACCORDO Infurnari viviana

	debito originario	Falcidia	Debito residuo	2.166,99					
1) BRUMS	43.339,80	5,00%	2.166,99		5 anni	60	rate da	36,12	mensili
2) Agenzia delle Entrate - Riscossione	23.385,73	5,00%	1.170,00		5 anni	60	rate da	19,50	mensili
3) Agenzia delle Entrate	256,51	5,00%	12,83		1 mese	1	rate da		mensili
Totale			3.349,82					Totale rate mensili	55,62

Spese annualizzate	Importo
determinazione spese familiari	
Imposto annuo	15.000,00
Totale	15.000,00

Stipendio annuo 17.696,00

Reddito mensile	1.474,67
Spesa familiare mensile	1.250,00
Reddito disponibile	224,67
Rata	55,62
Disponibilità finale	169,05

Quanto su esposto permette di evidenziare la fattibilità economica della formulata proposta di accordo, le cui tempistiche di pagamento vengono meglio esplicitate nel planning dei pagamenti che si allega (all.22).

Detta proposta è anche la più soddisfattiva per i creditori, considerando che la sig.ra Infurnari Viviana non è proprietaria di beni mobili o immobili la cui liquidazione potrebbe garantire una maggiore soddisfazione per i creditori.

8.4) Sulla falcidiabilità del credito IVA - art. 160 e 182 ter L.F.-applicazione analogica alla legge 3/2012.

E' noto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sull'argomento inerente la possibilità di pagamento parziale del debito Iva in sede di procedure di cui alla L. 3/2012.

In detto dibattito si sono confrontate due correnti di pensiero, ovvero sia tra chi la negava espressamente, alla luce del dettato dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, il quale prevede che: "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", e chi, di contro, riteneva non corretto escludersi detta possibilità, quando nelle procedure concorsuali maggiori quali il concordato preventivo, ormai per espresso riconoscimento giurisprudenziale (Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nn. 6988/16 e 760/2017 e ss.) detta possibilità è espressamente ammessa.

La questione ha trovato sua soluzione grazie all'intervento della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 245 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2019, che ha posto fine all'annosa disparità di trattamento, in

termini di falcidia di Iva, tra i soggetti fallibili (determinati ai sensi dell'art. 1 legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942) e i soggetti non fallibili, cioè coloro che sono assoggettati alle procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento, dichiarando espressamente applicabile anche alla legge 3/2012 la possibilità di prevedere lo stralcio del debito Iva. Pertanto, anche in sede di proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento è oggi pienamente riconosciuta detta possibilità.

9. PERCENTUALI DI VOTO

Ai fini dell'omologa della presente proposta è necessario il parere positivo dei creditori che rappresentano il 60% del credito complessivo pari ad euro **€66.981,24**.

Pertanto si indicano le percentuali di voto come segue:

<i>Creditore</i>	<i>Importo debito</i>	<i>percentuale</i>
Preca BRUMS Spa	€43.339,80	64,7%
Agenzia delle Entrate Riscossione	€23.385,73	34,91%
Agenzia Entrate	€ 256,51	0,39%
	€ 66.981,24	100%

E così pari al 100%

10. CONCLUSIONI

10.1 Compensi

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato, si dà atto che l'importo stabilito in base al Regolamento dell'Occ di riferimento, deve ritenersi in prededuzione quale spesa di procedura, e sarà versato nei termini e condizioni stabilite concordemente tra l'OCC ed il ricorrente. In difetto di accordo, l'importo verrà determinato dal Giudice Delegato.

10.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) provvedimento nomina Gestore




- 2) visura CCIAA Ditta Infurnari cessata;
- 2.a) dichiarazione Iva Ditta anni 2018 e 2017;
- 2.b) Irap Ditta anni 2018-2017-2016;
- 3) Crif;
- 4) Banca di Italia;
- 5) estratto ruolo Agenzia Entrate- Riscossione;
- 6) carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
- 7) lettera di diffida Brummel Spa;
- 8) escussione fideiussione da parte della Brummel Spa;
- 9) Avviso AdE n. 010937401851;
- 10) estratti c/c Postapay Evolution;
- 11) estratti c/c n. 09192194-6 Banca Etruria e Lazio-sino a chiusura;
- 12) estratti c/c n. 09192275-6 Banca Etruria e Lazio-sino a chiusura;
- 13) dichiarazione redditi Unico 2019 (imposta 2018);
- 14) dichiarazione redditi Ditta ante chiusura da 2016 a 2018;
- 15) visura al Pra;
- 16) visura catastale;
- 17) certificato di residenza e stato famiglia;
- 18) spese sostentamento nucleo familiare;
- 19) dichiarazione redditi 2019 (anno 2018) sig. Clementucci Federico;
- 20) visura ipotecaria;
- 21) visura protesti;
- 22) planning pagamenti;
- 23) casellario giudiziale;
- 24) carichi pendenti penale;
- 25) carichi pendenti cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari;
- 26) carichi pendenti lavoro;
- 27) carichi pendenti cancelleria civile
- 28) Decreto Ingiuntivo.n. 3851/2020.

Con osservanza

Tarquinia li 24.06.2020

Sottoscrive a garanzia

Sig. Clementucci Federico



Vera la firma
Avv. Norberto Ventolini

